

Serie Ordinaria n. 33 - Giovedì 16 agosto 2018

D.d.u.o. 6 agosto 2018 - n. 11648

Procedura per l'autorizzazione della movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dall'area delimitata durante il periodo di volo di *Popillia japonica*

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 22 gennaio 2018 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia attraverso il Servizio fitosanitario regionale ad:

- eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali,
- applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che la movimentazione dei tappeti erbosi prodotti all'interno dell'area delimitata per *Popillia japonica* e movimentati all'esterno della stessa rappresenta un rischio per la diffusione del coleottero in aree indenni;

Ritenuto quindi necessario approvare una specifica procedura per autorizzare la movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dall'area delimitata durante il periodo di volo di *Popillia japonica*, così come definita nell'allegato A di n. 3 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo industrie e filiere agroalimentari zootecnia e politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare la procedura per autorizzare la movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dall'area delimitata durante il periodo di volo di *Popillia japonica*, così come definita nell'allegato A composta da n. 3 pagine, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni

— • —

Procedura per la movimentazione di tappeti erbosi al di fuori dell'area "delimitata" durante il periodo di volo di *Popillia japonica*

Premessa

Le aziende vivaistiche con campi di produzione all'interno dell'area delimitata per *Popillia japonica* possono movimentare rotoli di tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata solo nel caso di rispetto delle procedure A o B di seguito riportate.

PROCEDURA A

Pre-requisito:

- Individuazione delle superfici la cui produzione sarà destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata durante la stagione del volo e sua comunicazione al SFR
- Avvenuto trattamento delle superfici di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata mediante l'impiego di prodotti contenenti antagonisti biologici (*Metarrhizium anisopliae* oppure *Metarrhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana* oppure *Heterorhabditis bacteriophora*).
- Il trattamento con il fungo (*Metarrhizium anisopliae* oppure *Metarrhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana*) dovrà essere eseguito prima della semina del tappeto erboso garantendo il collocamento del prodotto ad una profondità di 1-2 cm.
- Il trattamento con *Heterorhabditis bacteriophora* viene eseguito durante il periodo di volo a partire da giugno al fine di colpire le larve giovani.

Misure fitosanitarie specifiche:

- Lavaggio della zolla prima della movimentazione al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione.

PROCEDURA B

Pre-requisito:

- Individuazione delle superfici la cui produzione sarà destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata durante la stagione del volo e sua comunicazione al SFR
- Avvenuto trattamento delle superfici di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata mediante l'impiego di prodotti contenenti antagonisti biologici (*Metarrhizium anisopliae* oppure *Metarrhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana* oppure *Heterorhabditis bacteriophora*).

- Il trattamento con il fungo (*Metarhizium anisopliae* oppure *Metarhizium anisopliae* + *Bauveria bassiana*) dovrà essere eseguito prima della semina del tappeto erboso garantendo il collocamento del prodotto ad una profondità di 1-2 cm.
- Il trattamento con *Heterorhabditis bacteriophora* viene eseguito durante il periodo di volo a partire da giugno al fine di colpire le larve giovani.

Misure fitosanitarie specifiche:

- Obbligo di trattamenti su tutta la superficie di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area delimitata mediante impiego di prodotti adulticidi con effetto abbattenti per contatto/ingestione. Il SFR comunica alle aziende l'inizio del periodo di volo, l'andamento dello stesso e la fine del periodo di volo.
 - I. frequenza dei trattamenti settimanale nei periodi di bassa intensità di volo dell'insetto
 - II. frequenza dei trattamenti ogni tre giorni nel periodo di massima intensità di volo.
- Obbligo di almeno 2 trattamenti mirati per la lotta alle larve su tutta la superficie di produzione destinata alla vendita al di fuori dell'area "delimitata". I trattamenti devono essere eseguiti a fine giugno e a fine luglio mediante applicazione di insetticida idoneo per l'impiego al terreno.
- Per maggiori garanzie d'efficacia e prevenzione il trattamento insetticida dovrà essere eseguito previa bucatatura del terreno (es. Vertidrain) alla profondità di almeno 3-4 cm in modo da facilitare il collocamento dell'insetticida al di sotto dello strato di terreno (5-10 mm circa) che verrà raccolto con la zollatura.
- Ai trattamenti insetticidi dovranno far seguito immediate irrigazioni in modo da accelerare la veicolazione del prodotto e consentire una migliore uniformità di distribuzione nello strato di terreno interessato dalla raccolta della zolla e da quello immediatamente sottostante.

TRACCIABILITÀ E COMUNICAZIONI

1. Tutte le azioni sopra descritte dovranno essere registrate nel rispetto dell'art. 8 comma 5 del d.m. 22 gennaio 2018;
2. La vendita delle zolle di tappeto erboso al di fuori dell'area delimitata, andrà notificata al servizio fitosanitario mediante comunicazione alla seguente casella di posta elettronica: infofito@ersaf.lombardia.it, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi;
3. Ogni singola comunicazione di vendita di rotoli di tappeto erboso, durante il periodo di volo, deve essere autorizzata di volta in volta da parte del servizio fitosanitario;

4. Prima della vendita il servizio fitosanitario effettuerà una visita ispettiva volta ad escludere la presenza di uova e di larve mediante il campionamento di porzioni di tappeto erboso. Il numero dei campioni da verificare è definito nell'Allegato 1 del D.M. 22 gennaio 2018;
5. Non verranno prese in considerazione comunicazioni per la raccolta di lotti inferiori a 500 mq di superficie. Tale lotto può poi essere diviso in sotto-lotti e movimentato verso più destinatari. In tal caso le varie aliquote devono essere conservate sotto protezione fisica totale al fine di evitare possibili reinfestazioni;
6. Per protezione fisica totale può intendersi, oltre al ricovero dei rotoli in una struttura chiusa, la posa in campo sul tappeto erboso di una rete anti insetto di maglia adeguata per impedire l'accesso e l'ovodeposizione di *Popillia japonica*;
7. Nel caso in cui la protezione fisica totale è realizzata con il posizionamento della rete anti insetto e vengono tagliati sotto-lotti, la rimozione della rete riguarda esclusivamente la superficie interessata dal sotto lotto.

AUTORIZZAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE

L'autorizzazione alla movimentazione avverrà da parte del SFR a seguito della verifica della corretta applicazione della procedura A o B e al risultato negativo della visita ispettiva di cui al precedente punto 4.